

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EUROMERIS"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "**EUROMERIS**", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**EUROMERIS APS**" oppure "**EUROMERIS** associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla via Guglielmo Marconi 206. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione opera nel territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'oggetto dell'attività dell'Associazione comprende la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione tra tutti i soggetti interessati al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e all'aumento della competitività del turismo e di tutte le attività economiche e sociali, direttamente o indirettamente collegate, che contribuiscono alla formazione del prodotto turistico complessivo nazionale e locale; la diffusione di informazioni su progetti di utilità pubblica; l'organizzazione e la realizzazione di campagne informative ed eventi correlati, quali conferenze, seminari e attività formative; l'elaborazione di strategie e documenti di pianificazione connessi alle politiche pubbliche riguardanti lo sviluppo del settore pubblico, della società civile e del terzo settore; attività di consulenza; la partecipazione a gruppi di lavoro e ad altre associazioni civiche in Italia e all'estero.

Gli obiettivi sono:

- Contribuire all'affermazione dell'Italia, delle sue regioni e delle sue città come destinazioni turistiche sviluppate e competitive su scala europea;
- Creare condizioni favorevoli allo sviluppo del turismo nelle aree sottosviluppate o in difficoltà del territorio italiano, in particolare nelle aree interne e rurali, attraverso modelli integrati di turismo rurale e sostenibile;
- Promuovere e sostenere attività di utilità pubblica legate alla creazione di prodotti turistici regionali, mediante la diversificazione e il miglioramento delle infrastrutture turistiche, delle attrazioni e dei servizi per i visitatori nelle aree rurali;
- Individuare le principali criticità e favorire il coordinamento tra i soggetti interessati per l'erogazione di servizi sociali diversificati a favore dei giovani a rischio, con particolare attenzione a fenomeni di disagio e devianza, alle persone svantaggiate, ai giovani con bisogni educativi speciali e a giovani appartenenti a diversi contesti culturali ed etnici;
- Fornire servizi educativi ampi e inclusivi attraverso metodologie di educazione non formale;
- Promuovere a livello internazionale il patrimonio culturale, storico ed etnografico italiano;
- Valutare e valorizzare le risorse naturali e geografiche e il loro potenziale per il turismo internazionale e/o per attività economiche innovative e sostenibili, quali le energie rinnovabili ("green energy") e la tutela ambientale;
- Integrare e promuovere i prodotti turistici regionali italiani all'interno di destinazioni e itinerari internazionali, valorizzando tutte le forme di turismo tradizionale, esperienziale e alternativo;
- Sostenere il settore non profit, le associazioni civiche e le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche pubbliche nei settori giovanile e turistico e nelle attività connesse;
- Promuovere e sostenere attività di utilità pubblica finalizzate alla valorizzazione del potenziale giovanile nelle aree rurali e interne;
- Supportare i giovani delle aree rurali e periferiche nello sviluppo di una visione integrata, di lungo periodo e sostenibile per le politiche giovanili in Italia;
- Diffondere i valori europei e democratici e favorire la cooperazione con regioni e territori di rilevanza strategica per l'Italia a livello internazionale

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Rafforzare la capacità amministrativa, organizzativa e gestionale dell'Associazione;

- Sviluppare e mantenere banche dati moderne per la diffusione di informazioni nei settori del turismo, delle politiche giovanili e delle iniziative correlate;
- Creare e gestire un sito web al servizio dei soci e di tutti i soggetti interessati;
- Realizzare attività di ricerca, innovazione, promozione ed educazione all'imprenditorialità;
- Fornire assistenza legale e consulenza per progetti di interesse pubblico;
- Sviluppare le risorse umane attraverso attività formative e di aggiornamento (corsi, seminari, workshop, ecc.), nonché il perfezionamento e la riqualificazione degli operatori del settore turistico;
- Offrire consulenza sull'utilizzo di programmi operativi e strategici in Italia finanziati da fondi europei, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai settori del turismo e delle politiche giovanili;
- Collaborare con organizzazioni locali e internazionali, reti e cluster, istituti di ricerca, università, scuole secondarie e centri di formazione professionale per la realizzazione congiunta di progetti e programmi;
- Costituire e mantenere partenariati con enti statali, regionali, comunali e con organismi pubblici e privati coerenti con le finalità dell'Associazione;
- Rappresentare e promuovere il turismo italiano a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare riconducibili alle lettere **i), k), l), r), z)**, anche mediante programmi europei quali Erasmus+.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Diventare socio è gratuito.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci dell'Associazione partecipano attivamente alla vita associativa, prendendo parte alle attività e all'Assemblea generale. Essi hanno il diritto di eleggere ed essere eletti negli organi sociali, di esercitare funzioni di controllo sull'operato dell'Associazione e di accedere alle informazioni riguardanti l'attività associativa, nel rispetto delle norme statutarie e di legge.

Art. 5 Diritti ulteriori dei soci

I soci possono utilizzare i beni dell'Associazione e beneficiare dei risultati delle attività svolte, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti. È garantita la libertà di espressione delle proprie opinioni, proposte e osservazioni, nonché la possibilità di partecipare a eventi, iniziative e progetti promossi o sostenuti dall'Associazione.

Art. 6 Adesione

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso della capacità giuridica, che condividano le finalità dell'ente e si impegnino a sostenerne le attività.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o da eventuali regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo esamina le domande nel corso di una propria riunione ordinaria e delibera sull'ammissione entro un termine massimo di un mese, con decisione assunta a maggioranza semplice dei presenti.

La qualità di socio decorre dalla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. I soci fondatori indicati nel verbale dell'assemblea costitutiva acquisiscono la qualifica di soci di diritto sin dalla costituzione dell'Associazione.

Con l'ammissione, i soci dichiarano di accettare integralmente il presente Statuto, di condividere gli scopi dell'Associazione e di impegnarsi attivamente alla loro realizzazione.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria e non comporta alcuna forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla nazionalità, l'origine etnica, le opinioni politiche, la razza, il genere o la religione.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno nei casi di recesso volontario, di decesso o di perdita della capacità giuridica, nonché a seguito di esclusione deliberata dagli organi competenti. L'esclusione può essere disposta in presenza di violazioni gravi o reiterate dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni associative, nonché in caso di comportamenti che arrechino danno agli interessi, all'immagine o alla reputazione dell'Associazione, ovvero di utilizzo improprio dei beni sociali. Per i soci persone giuridiche, la qualità di socio si perde altresì in caso di scioglimento, cessazione o perdita dei requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione. La qualità di socio può inoltre decadere per inattività, qualora si verifichi una sistematica e ingiustificata mancata partecipazione alla vita associativa.

I rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto associativo sono definiti successivamente all'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale. In ogni caso, i contributi associativi versati non sono rimborsabili e il socio cessato non può avanzare pretese sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa contestazione degli addebiti e riconoscimento del diritto di difesa. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncia in via definitiva.

Ogni socio può recedere liberamente dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; il recesso produce effetto dalla data di ricezione della richiesta, fatti salvi gli obblighi già assunti.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:
 - nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva i bilanci;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere il presidente;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti, il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
 - tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione

- relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dal Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività statutarie da fonti diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative di promozione e di autofinanziamento;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Per le attività svolte dai volontari, l'Associazione può riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, qualora superi i limiti di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblica annualmente e tiene aggiornati sul proprio sito internet, o sul sito internet della rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi della normativa vigente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, secondo modalità che garantiscano trasparenza e correttezza, stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile, nonché delle altre normative vigenti in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Anna Maria

Renata Rando

Federica Russo

Terese Speciale

Pistocchi Rosy

Giorgia Bio

Samuele